

Oggetto Variazione compensativa del Piano esecutivo di gestione

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di disporre una variazione compensativa del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con riduzione dello stanziamento dei capitoli 501/101 e 501/201 del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, per un importo complessivo € 5.000,00 e con contestuale variazione in aumento dello stanziamento dei capitoli 501/130 e 501/230, del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, per il medesimo importo come dettagliato in "Applicazione".

Motivazione

Per far fronte alle necessità derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni dell'intero personale (dirigente e non dirigente) annualità 2021 è stata effettuata una ricognizione degli stanziamenti previsti nel Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021 nel Macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente".

A seguito di tale ricognizione con riferimento ai capitoli 501/130 e 501/230 "Contributi figurativi" avendo rilevato l'assenza di stanziamenti, si ritiene di dover prevedere un aumento di stanziamento di complessivi € 5.000,00 a copertura delle spese derivanti da eventuali richieste di assegno al nucleo familiare (ANF)² che nel corso dell'anno potrebbero essere presentate dal personale dipendente.

A tal fine si ritiene di ridurre i capitoli 501/101 e 501/201 del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, di un importo complessivo € 5.000,00 con contestuale variazione in aumento dello stanziamento dei capitoli 501/130 e 501/230, del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, per il medesimo importo.

Come disciplinato dall'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.³, a tal fine è disposta una variazione compensativa del piano esecutivo di gestione tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato .

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2022-2023, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021⁴.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 – punto 8.13), nel corso dell'esercizio provvisorio e della

gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile, per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. Tali variazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato) e possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio di competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

Applicazione

La variazione compensativa di riduzione dei capitoli 501/101 e 501/201 del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, per un importo complessivo € 5.000,00 e di aumento dello stanziamento dei capitoli 501/130 e 501/230, del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, per il medesimo importo è così applicata:.

Annualità	codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
2021	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
-€1.900,00	501	101	RETRIBUZIONI IN DENARO – TRASPORTO FERROVIARIO*	10	1	1	101	U.1.01.01.01.000
-€3.100,00		201	RETRIBUZIONI IN DENARO – TPL		2			
-€5.000,00	TOTALE							
Annualità	codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
2021	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€1.900,00	501	130	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - TPL	10	1	1	101	N.U.1.01.02.02.000
€ 3.100,00		230	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO		2			
€ 5.000,00	TOTALE							

Il direttore generale
Cesar Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 27 gennaio 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 27 gennaio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all'entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno

³ D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. art. 175, comma 5-quater, lett. a): *Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta.*

⁴ L'art. 106, comma decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre. Con successivo DM 13/01/2021 del Ministro dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e' differito al 31 marzo 2021.